



Comune di Poggio Mirteto

Provincia di Rieti

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 16.11.2000 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2000.

e successivamente modificato con:

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04.07.2006
deliberazione di Consiglio Comunale di n. 05 del 17.01.2013
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.05.2016

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I - LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO.

Art. 1 La comunità

Art. 2 L'autonomia

Art. 3 Lo Statuto

Capo II- IL COMUNE

Art. 4 Il ruolo

Art. 5 Le funzioni

Art. 6 Prerogative per l'infanzia

Art. 7. Caratteristiche costitutive

Art. 8 Albo Pretorio

Art. 9 Stemma, gonfalone e tutela dei diritti della personalità giuridica

Capo III - LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 10 I regolamenti comunali

Capo IV LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Art. 11 Programmazione e pianificazione

Titolo II GLI ORGANI

Capo I ORDINAMENTO

Art. 12 Norme generali

Art. 13 Deliberazioni degli Organi Collegiali

Art. 14 Il Presidente del Consiglio

Art. 15 Consiglio Comunale

Art. 16 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Art. 17 Funzioni di controllo politico-amministrativo

Art. 18 Gli atti fondamentali

Art. 19 Le nomine dei rappresentanti

Art. 20 Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

Art. 21 Gruppi Consiliari, conferenza dei Capi Gruppo, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

Art. 22 Commissioni consiliari permanenti

Art. 23 Iniziative delle proposte

Art. 24 Norme generali di funzionamento

Art. 25 Commissioni speciali

Capo II - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26 Nomina e competenze

Art. 27 Competenze

Art. 28 Composizione

Art. 29 Dimissioni, cessazioni e revoca assessori

Art. 30 Funzionamento della giunta

Art. 31 Nomina dei componenti delle commissioni

Art. 32 Deliberazione in via d'urgenza

Capo III – LE DELIBERAZIONI

Art. 33 Esecutività delle deliberazioni

Art. 34 Sottoscrizioni

Capo IV – IL SINDACO

Art. 35 Il Sindaco

Art. 36 Attribuzioni di amministrazione

Art. 37 Attribuzioni di vigilanza

Art. 38 Attribuzioni di organizzazione

Art. 39 Mozioni di sfiducia

Titolo III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITÀ

Art. 40 La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale

Art. 41 La partecipazione delle libere forme associative

Art. 42 L'attività di partecipazione delle Consulte

Art. 43 La partecipazione dei singoli cittadini

Capo II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 44 La consultazione dei cittadini

Art. 45 Referendum consultivo

Capo III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46 Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

Art. 47 Responsabilità del procedimento

Capo IV L'AZIONE SOSTITUTIVA

Art. 48 L'azione sostitutiva

Capo V -IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 49 Pubblicità degli atti e delle informazioni

Art. 50 Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

Art. 51 Tutela civica

Art. 52 Accesso agli atti

Titolo IV – ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DEL COMUNE

Capo I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 53 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54 Ruolo e funzioni

Art. 55 Il vice Segretario Comunale

Capo III I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 56 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 57 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 58 Collaborazioni esterne

Titolo V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 59 Gestione in economia

Art. 60 La cessione a terzi

Art. 61 Le aziende speciali

Art. 62 Le istituzioni

Art. 63 Le società per azioni

Art. 64 Strutture delle aziende speciali

Titolo VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Capo I - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 65 Convenzioni

Art. 66 Consorzi

Art. 67 Unione dei Comuni.

Titolo VII - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 68 Procedimenti ad istanza di parte

Art. 69 Procedimenti a impulso d'ufficio

Art. 70 Determinazione del contenuto dell'atto

Art. 71 Amministrazione dei beni comunali

Art. 72 Attività contrattuale

Titolo VIII - FINANZE

Capo I- IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 73 Controllo di gestione

Art. 74 Tesoreria e riscossione delle entrate

Art. 75. Revisore dei Conti

Titolo IX – COOPERAZIONE FRA ENTI

Capo I –COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 76 La Provincia

Art. 77 La Comunità Montana

Titolo X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 78 Regolamenti

Art. 79 Revisione dello statuto

Art. 80 Entrata in vigore

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Capo I
La comunità, l'autonomia, lo statuto.

Art. 1
La comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune, assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

Art.2
L'autonomia

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art.3
Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente predisposto dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dal successivo titolo X.

Capo II IL COMUNE

Art. 4 Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzione e servizi sovra e pluri comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 5 Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune, tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai servizi sociali, all'assetto ed utilizzo del territorio e allo sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 6 Prerogative per l'infanzia

Il Comune di Poggio Mirteto, si impegna ad essere fortemente propositivo nei confronti di iniziative dei giovani (0 – 18 anni) e a tutelare nella stesura di qualsiasi progetto (nel sociale, nelle opere pubbliche, nell'ambiente.....) i diritti dell'infanzia; inoltre a farsi promotore attivo delle iniziative che coinvolgono i ragazzi.

Art. 7

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune promuove la costituzione di nuove forme associative volte all'espletamento ottimale di servizi e funzioni. Il progetto di unificazione dei servizi, delle funzioni e degli organi sarà attuato per fasi successive.
3. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
4. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo (Poggio Mirteto) e dalle seguenti frazioni:
Castel S. Pietro;
Poggio Mirteto Scalo;
Nuclei abitati: S. Luigi – S. Valentino storicamente riconosciuti dalla comunità.
5. Il territorio del Comune, si estende per kmq 26,45 confinante con i Comuni di Montopoli di Sabina – Torrita Tiberina (RM) – Forano – Poggio Catino – Salisano.
6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Poggio Mirteto che è il capoluogo.
7. La modifica della denominazione dei nuclei abitati e delle frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
8. All'interno del territorio del Comune non è consentito per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari o scorie radioattive.

Art. 8

Albo Pretorio

1. La pubblicazione dei provvedimenti, degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti è effettuata sul sito istituzionale del Comune di Poggio Mirteto ove è prevista un'apposita sezione denominata "albo pretorio on-line".
2. La pubblicazione deve garantire il rispetto dei principi di accessibilità, integrità, facilità nella comprensione degli atti.

Art. 9

Stemma, gonfalone e tutela dei diritti della personalità giuridica

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Poggio Mirteto.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussiste un pubblico interesse;
4. Il Comune tutela la titolarità dei diritti della propria personalità giuridica anche oltre la sfera patrimoniale.
5. I modi e le forme della tutela e del suo esercizio sono previsti nel relativo Regolamento.

Capo III La potestà regolamentare

Art. 10 I regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali sono pubblicati per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed entrano in vigore all'atto della dichiarazione di esecutività della deliberazione che li approva.

Capo IV Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 11 Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie risorse, alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.

Titolo II GLI ORGANI

Capo I Ordinamento

Art. 12 Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Spettano, agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 13 Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è

curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno il Presidente del Consiglio;

2. Esso è eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente del Consiglio, sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Qualora il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non disponga diversamente, le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano individuato secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, convocando anche la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, esercitando i poteri di polizia nelle stesse adunanze comunali. Egli riceve a tal proposito copia delle interrogazioni, mozioni, proposte di deliberazioni, risoluzioni, o.d.g. e ogni altro documento prodotto dai Consiglieri nello svolgimento della loro attività politico-amministrativa.

6. Il regolamento di funzionamento di Consiglio Comunale definisce nello specifico le competenze del Presidente del Consiglio Comunale nonché le risorse umane, materiali e strumentali ad esso assegnate.

7. In caso d'inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art. 15

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dalle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

5. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 16

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dei responsabili dei settori, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.
4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata per legge. Esso può esprimere, all'atto della nomina ed di ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 17

Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti, per le attività:
 - a) Degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) Delle istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti;
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dallo stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capace di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. Il Consiglio Comunale prende atto altresì delle risultanze del controllo successivo svolto dal Segretario Comunale sulla regolarità dell'azione amministrativa ed adotta tutte le iniziative più opportune volte a rimuovere eventuali irregolarità.

5 Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 18

Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalla legge attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 19

Le nomine dei rappresentanti

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è sempre nominato dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, fatti salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio Comunale.
4. La revoca di Amministratori di istituzioni può essere disposta dal Sindaco anche su proposta del Consiglio Comunale

Art .20

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, in piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro motivata posizione sia registrata a verbale.
4. Ogni consigliere può esercitare iniziative per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, presentare all'esame del Consiglio interrogazioni-mozioni e proposte di risoluzioni.
5. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di ottenere:
 - dagli uffici del comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, nonché dalle forme associative cui aderisce il Comune, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

- dai responsabili dei servizi e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, nonché dalle forme associative cui aderisce il Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa e secondo i tempi e le modalità del regolamento e in osservanza della legge sulla Privacy.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai Consiglieri per iscritto, al Consiglio Comunale. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate. Il Consiglio provvede all'immediata surrogazione.

8. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere, nell'ipotesi sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi propri o di propri parenti e affini fino al quarto grado. La sussistenza dell'obbligo d'astensione è dichiarata dal singolo consigliere che ne chiede la citazione nel verbale. L'obbligo di astensione non sussiste nel caso di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, non aventi carattere attuativo, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al IV grado.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I Consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive sia ordinarie che straordinarie, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

11. Il Consigliere anziano è il Consigliere che nell'elezione a tale carica ha conseguito la cifra individuale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, è "anziano" secondo i requisiti sopra precisati. A parità di voti si considera Anziano il consigliere più grande d'età.

Art. 21

Gruppi Consiliari, conferenza dei Capi Gruppo, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.

2. Ciascun gruppo comunica al sindaco e al segretario comunale il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La conferenza dei Capo Gruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio o del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capo Gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco che la presiede.

5. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi sono assicurati anche in funzione della loro consistenza idonei spazi e supporti tecnici, tecnologici ed organizzativi. Nell'applicazione di questa norma hanno priorità assoluta i gruppi di opposizione.

6. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari è aggiornato entro sei mesi dall'approvazione dello statuto.

7. Nei Consigli Comunali, il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 22

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti con deliberazione adottata nella prima seduta successiva a quella della comunicazione della Giunta. Per quanto riguarda le competenze si rimanda al regolamento comunale.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente sia la maggioranza che la minoranza. Le Commissioni possono avvalersi del contributo partecipativo di esperti esterni, convocati dalla Commissione a maggioranza dei componenti.
3. La maggioranza e la minoranza designano i componenti delle Commissioni, come previsto dal regolamento, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco.
4. Il Presidente del Consiglio o il Sindaco nello svolgimento delle funzioni di Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
5. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare anche senza essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
7. Il Regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
8. Il consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni d'indagine. Alla presidenza, è nominato il Consigliere appartenente ai gruppi d'opposizione che ha riportato il maggior numero di voti a seguito della votazione nella stessa seduta d'istituzione della commissione. La commissione opera nell'ambito del mandato affidatogli e cessa allo scadere del termine fissato nella delibera istitutiva.

Art. 23

Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed a tutti i Consiglieri Comunali e Capi Settore.
2. Le Commissioni Consiliari e le Consulte delle Associazioni possono presentare proposte di atti e di provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale, limitatamente alle competenze del Consiglio stesso.
3. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria, la trattazione delle proposte dei Consiglieri, delle Commissioni Consiliari, delle Consulte, sono stabilite dal Regolamento.

Art. 24

Norme generali di funzionamento

1. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di metà dei consiglieri assegnati (escluso il Sindaco) e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Salvo maggioranze speciali previste da leggi o dal presente Statuto, nel computo dei votanti viene considerato anche il Sindaco.
2. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto e comma 2, art. 38 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto o dal Presidente del Consiglio ove eletto, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento. La prima convocazione per la proclamazione degli eletti è disposta dal Sindaco.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio straordinario, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il Consiglio deve essere convocato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

6. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo regolamento, esse devono essere segrete; le sedute si svolgono nei luoghi indicati nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; In casi particolari il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

8. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, preposto anche alla redazione del verbale, e i capi settori responsabili dei servizi quando si discutono proposte del settore di competenza.

Art. 25

Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e la impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Il Comune assume la parità reale dei diritti uomo-donna come fondamento dell'azione ed istituisce la "commissione delle pari opportunità" della quale fanno parte di diritto le elette nel Consiglio comunale. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i suoi compiti sono disciplinati da Regolamento.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

Nomina e competenze

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. La Giunta opera mediante deliberazioni collegiali.

4. Il Sindaco può delegare i propri poteri a singoli Assessori.

Art. 27

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi Comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) nomina la delegazione trattante di parte pubblica per la ripartizione del salario accessorio al personale dipendente ed autorizza il Presidente di delegazione trattante a sottoscrivere gli accordi;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;
- p) determina, sentito il Revisore dei Conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approva il PEG su proposta del Segretario Comunale;
- r) decide la resistenza in giudizio.

Art. 28

Composizione

1. La Giunta nominata dal Sindaco è composta da un numero massimo di quattro (quattro) Assessori oltre il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri. Il Sindaco ha facoltà di scegliere cittadini al di fuori dei componenti del Consiglio e in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere.
3. Non possono essere nominati assessori esterni coloro che avendo partecipato alla consultazione elettorale non siano risultati eletti. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 29

Dimissioni, cessazioni e revoca Assessori

Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per causa diversa dalla revoca sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile successiva alle dimissioni. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dopo aver contestato loro le ragioni della revoca, dandone comunicazione al Consiglio. La revoca e la surrogazione sono comunicate con l'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza utile.

Art. 30

Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, o vice sindaco in caso di assenza, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. I Capi Settore, responsabili dei servizi debbono se richiesti partecipare alle sedute della giunta al fine di fornire chiarimenti e supporto tecnico all'organo deliberante.
5. Assume le funzioni di assessore anziano nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla legge l'assessore più anziano di età di altri fra quelli nominati e in carica.

Art. 31

Nomina dei componenti delle commissioni

1. Quando la norma preveda che nelle commissioni interne all'ente (commissione edilizia, del commercio ecc.) vi siano membri aventi la qualifica di Consiglieri, la Giunta, prima di procedere alla costituzione della commissione, richiede al Consiglio la designazione dei suoi membri, nel numero richiesto dalla norma. La designazione avviene nel rispetto dei diritti delle minoranze.
2. Qualora il Consiglio non deliberi le designazioni entro dieci giorni dal momento della discussione del punto all'O.d.G., provvede il Sindaco nei successivi cinque giorni, sentiti i capi gruppo consiliari.
3. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta provvede comunque alla nomina della Commissione, sentiti i Capogruppo per i membri di estrazione consiliare.

Art. 32

Deliberazione in via d'urgenza

1. La Giunta, in caso d'urgenza, adotta le deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio di ordinaria competenza del Consiglio.
2. Le predette deliberazioni decadono se non inserite per ratifica nell'ordine del giorno del Consiglio entro sessanta giorni da quello d'adozione.
3. Il Consiglio, nel caso in cui rifiuti totalmente o parzialmente la ratifica, adotta i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Capo III

Gli atti

Art. 33

Esecutività delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio sono pubblicate per 15 giorni consecutivi, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line, salvo i casi di deroga previsti dalle leggi o dai regolamenti comunali.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dieci giorni dopo la loro pubblicazione.
3. Nei casi di deliberazioni dichiarate urgenti le stesse diventano esecutive immediatamente all'atto della loro adozione.

Art. 34
Sottoscrizioni

1. I verbali delle deliberazioni di consiglio e di giunta sono sottoscritti dal Segretario Comunale e dal Sindaco.
2. Il Segretario Comunale rilascia copia autentica delle deliberazioni.

Capo IV
Il Sindaco

Art. 35
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione di atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco rappresenta il Comune in giudizio. Tale funzione può essere delegata ad altro assessore o funzionario del Comune.

Art. 36
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 267/2000;
 - d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

- e) Nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 37

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 38

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare e le proposte di deliberazione dei singoli consiglieri.
2. Nel caso di nomina del Presidente del Consiglio le funzioni di cui alle lettere a, b, (limitatamente alle sedute consiliari) e d del 1° comma sono svolte dal medesimo.

Art. 39

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Partecipazione dei cittadini all'attività

Art. 40

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale

1. La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi eletti e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal Regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alle fasi di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione delle attività amministrative o sui temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

Art. 41

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani.
3. E' istituito un Registro delle Associazioni che abbiano la sede legale nel comune di Poggio Mirteto, che verrà aggiornato una volta all'anno entro il 30 giugno. L'iscrizione al Registro avviene su domanda rivolta al Sindaco. La domanda dovrà essere corredata dallo Statuto dell'Associazione, dall'atto costitutivo legalmente riconosciuto o dal certificato di adesione rilasciato da una associazione o Ente nazionale legalmente riconosciuta, dall'elenco delle attività/iniziativa svolte nell'ultimo triennio e bilancio delle attività svolte nell'anno precedente alla presentazione della domanda. Non è consentita l'iscrizione al Registro alle associazioni con scopi di lucro. La Giunta Comunale esamina le domande e decide in merito all'iscrizione al registro. L'iscrizione consente di essere inseriti nell'elenco della consulta di settore.
4. Sono istituite quattro Consulte: dell'economia e del lavoro e dei trasporti; delle attività sociali, socio-assistenziale e di protezione civile; dell'istruzione e sport; della cultura, qualità della vita, turismo ed ambiente, organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le quattro Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio Comunale e degli altri organi elettivi.
5. Le quattro Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.
6. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali, non possono far parte delle Consulte di cui al quarto comma.

Art. 42

L'attività di partecipazione delle Consulte

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta.

2. Le Consulte presentano al Sindaco, proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione Consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta Comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio o della Giunta.
3. Le decisioni dovranno essere comunicate alla Consulta.
4. Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione Consiliare competente e della Giunta Comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano urbanistico comunale generale e dei piani d'attuazione pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.
5. Il Sindaco, su invito della Commissione Consiliare e della Giunta Comunale, richiede il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
6. Il Consiglio Comunale tiene, almeno una volta all'anno, entro il mese di ottobre, una riunione aperta con la partecipazione delle quattro Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo "stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni più significative, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. I Presidenti delle Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.
7. La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'Amministrazione del Comune.
8. La Giunta Comunale deve impegnarsi ad assicurare alle quattro Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

Art. 43

La partecipazione dei singoli cittadini

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata al primo firmatario entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. La Commissione consiliare invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

Capo II

La Consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 44

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi, diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria Comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale, ed alla Giunta, per valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 45

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani progetti, interventi ed ogni altro argomento, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata da Comitati promotori composti da almeno dieci cittadini. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Non possono essere sottoposti a Referendum:

Revisione dello Statuto del Comune e di quelle delle aziende speciali;

Bilancio di Previsione, Conto Consuntivo, Piani Pluriennali di Investimento, opere già finanziate;

Piani territoriali ed Urbanistici, piano per la loro attuazione e relative varianti;

Tariffe e tributi;

Designazione e nomine dei rappresentanti;

Disciplina dello Stato Giuridico e delle assunzioni del personale, dotazioni organiche e relative variazioni.

Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga gli elementi di negazione della pari dignità sociale e dell'uguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Le firme dei richiedenti un referendum devono essere apposte su appositi moduli, il cui fac-simile è richiedibile presso gli uffici comunali. Tali moduli, al momento della richiesta, debbono essere vidimati dal Segretario Comunale. All'atto della vidimazione i moduli debbono contenere il quesito da sottoporre a referendum. Il giorno successivo a quello della vidimazione dei moduli la richiesta di indizione del referendum viene posta in pubblicazione. La raccolta delle firme deve concludersi entro novanta giorni dal giorno di pubblicazione della richiesta. La Giunta Comunale si pronuncia entro trenta giorni dalla consegna dei moduli sottoscritti sull'ammissibilità del quesito referendario.

4. I referendum sono indetti dal Sindaco; si tengono entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.

5. L'esito del referendum, è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

6. Il Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al precedente articolo e referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

8. Se l'accoglimento della proposta formulata con il quesito referendario comporta nuove spese a carico del Comune, il quesito indica i mezzi con cui farvi fronte, nei casi e limiti previsti dalle leggi vigenti.

9. Qualora il Consiglio comunale approvi, prima della data fissata per la votazione, un atto che comporti accoglimento integrale e senza modificazioni della proposta di quesito referendario, il referendum è revocato.

10. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno).

11. Nel bilancio di previsione debbono essere previsti gli stanziamenti necessari per lo svolgimento dei referendum consultivi.

Capo III

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 46

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio Comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma, sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 47

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina definitivamente, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, in base alle proposte del Segretario Comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento ove sia presente una unità di personale in possesso di categoria professionale adeguata alle competenze richieste. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la Giunta Comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal regolamento.

5. Il Regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti commi sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori d'interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il

contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale potestà.

Capo IV L'AZIONE SOSTITUTIVA

Art. 48

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle autorità giudiziarie, nel caso che la Giunta Comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare per mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Capo V IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 49

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta Comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio on line del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili nelle sedi delle frazioni ed in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

Art. 50

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto d'accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto d'accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio interessato che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese e il diritto alla privacy.
3. Il diritto d'accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento; l'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in esigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste all'art. 25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 51

Tutela civica

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un provvedimento degli organi del Comune, può proporre memoria scritta al Comune stesso richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della memoria il soggetto che ha emanato il provvedimento può agire in autotutela qualora ne ravvisi i presupposti di legge
3. La Giunta Comunale individua l'organo referente dell'Ente cui ogni soggetto interessato pubblico o privato potrà rivolgersi in caso di inerzia da parte del soggetto competente all'adozione del provvedimento.
- 4 5. Il Regolamento sulla partecipazione e l'accesso agli atti disciplina i criteri e le modalità per la tutela dei diritti di cui al presente articolo.

Art. 52

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta scritta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Titolo IV ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DEL COMUNE

Capo I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 53

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta Comunale, su proposta del Segretario Generale, dispone il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dal Segretario Generale, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa; alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei Dipendenti Comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale dell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun

operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.

7. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di leggi vigenti in materia

Capo II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 54

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
 - a) Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo.
 - b) Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
 - c) Su disposizione del sindaco sostituisce gli apicali in caso di assenza o impedimento dei titolari, per quanto di competenza.
 - d) Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e delle dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri.
 - e) attesta su dichiarazione del messo, ovvero del Responsabile del Servizio Segreteria, la avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e l'esecutività degli atti di Giunta e di Consiglio

Art. 55

Il vice Segretario Comunale

1. Il vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento. Dovrà quindi possedere gli stessi requisiti.
2. Il regolamento organico del personale stabilisce le modalità per l'assunzione e per lo svolgimento delle sue funzioni.

Capo III

I RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 56

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento d'organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale

Art. 57

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità e i relativi procedimenti;

- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 Decreto legislativo 267/2000
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento;
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;
 - j) forniscono al Segretario Comunale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
 - l) rispondono, nei confronti del Segretario Comunale e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
 - m) adottano atti di determina di propria competenza;
 - n) svolgono ogni altro compito assegnato da leggi o da regolamento.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a loro sottoposto, nel rispetto delle mansioni di cui alla categoria professionale cui è inquadrato il personale dipendente, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti nell'ambito delle disposizioni di legge, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 58

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato anche al di fuori della dotazione organica per incarichi di direzione degli uffici e dei servizi ed alta specializzazione. Il contratto è a tempo determinato di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Capo I

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 59

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi speciali assunti dal Comune.

Art. 60

La cessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, in base alle disposizioni di leggi vigenti in materia, può dare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativamente corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizio avviene, di regola, con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità dei soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 61

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno persistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere attuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisore dei Conti. Sono inoltre inleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso d'approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. 267/2000.
Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri d'efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito Organo di Revisione dei Conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle Aziende Speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 62

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale;
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento;
3. Il Consiglio di Amministrazione la cui composizione numerica è stabilita dal regolamento, è nominato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e a maggioranza assoluta dei voti. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che ricoprono nel comune la carica di, revisore del conto, dipendente comunale, dipendente di aziende speciali del comune. Il Consiglio di Amministrazione decade con lo scioglimento o la fine del mandato del consiglio che lo ha eletto; rimane in carica per la gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo consiglio. Il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica in caso di approvazione nei suoi confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 52 del d.lgs 267/00. Il Sindaco può proporre al consiglio comunale la revoca del presidente o di componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Comunale procede alla sostituzione del presidente o componenti del consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal consiglio.
- 3 bis Il Consiglio Comunale con delibera separata da quella di nomina del Consiglio di Amministrazione, nomina il presidente del consiglio di amministrazione scegliendolo anche tra i componenti il consiglio comunale in carica. Per la mozione di sfiducia si applicano in quanto compatibili, l'art. 52 del D. Lgs. 267/00;
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. Il Direttore può essere scelto fra i dipendenti comunali inquadrati nella cat D o nominato a seguito di selezione pubblica .

Art. 63

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico per mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzato mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, e inoltre ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentazione numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

Art. 64

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle Aziende Speciali il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti d'eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE

Capo I

CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 65

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi, oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 66

ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono Organi del Consorzio.
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina e comunque non oltre il mandato del Sindaco;
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 67

Unione dei Comuni.

In attuazione del principio di cooperazione e dei principi sanciti dalla legge, il Consiglio Comunale, persegue l'unificazione dei servizi per l'ottenimento di una loro maggiore efficienza attraverso l'istituto dell'Unione dei Comuni. Il concorso del Comune nei rapporti finanziari dell'unione sarà determinato in base ai criteri di economicità, razionalità ed efficienza.

TITOLO VII

Procedimento amministrativo

Art. 68

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi d'altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 69

Procedimenti a impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora, per l'elevato numero degli interessati, sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui all'art. 49 secondo comma dello Statuto, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 49 commi 4° e 5° dello Statuto.

Art. 70

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

Art. 71

Amministrazione dei beni comunali

1. Ciascun bene immobile o mobile deve essere affidato ad un responsabile che, salvo diverse disposizioni, corrisponde al responsabile del Servizio al cui uso il bene è affidato.
2. Gli inventari sono tenuti ed aggiornati annualmente dai Servizi comunali secondo le rispettive competenze.

Art. 72

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione, del responsabile del procedimento, di impegno di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

TITOLO VIII FINANZE

Capo I Norme finanziarie

Art. 73

Il controllo di Gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Art. 74

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate, la Giunta decide secondo l'interesse dell'ente la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee disciplinare tali gestioni.

Art. 75

Revisore dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Titolo IX COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 76 La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatoria con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa maniera, tutte le funzioni alle stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 77 La Comunità Montana

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana, fatti salvi interventi legislativi regionali, l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie, La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Norme transitorie e finali

Art. 78 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e a ciascun consigliere.
2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio; dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa delibera debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
3. I regolamenti comunali sono consultabili in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente presso la sezione appositamente dedicata.

Art. 79

Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione d'abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'esecutività, a norma della legge, del nuovo testo dello stesso.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
5. Lo Statuto comunale è consultabile in modo permanente sul sito istituzionale dell'Ente presso la sezione appositamente dedicata.